



INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di onsegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

- a. nome e cognome: **dott. Cesare SUSANNA**;
- b. numero e data di iscrizione nel **RUI: n. B000137100, data: 26.03.2007, sez. B**,
- c. in veste di responsabile dell'intermediazione assicurativa della:
B.I.A. Srl Brokeraggio Italiano Assicurativo;
iscritta nel **RUI al n. B000137108, in data 26.03.2007, sez. B**;
indirizzo della sede operativa/legale: Roma (00195), viale Carso 12;
tel. 06 37351000 / 06 3611940 - www.biabrokers.com - email: info@biabrokers.com
pec: biabrok@utgpec.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS:
www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali:
 - 1. L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari;
 - 2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018;



b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1).

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker B.I.A. Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker B.I.A. Srl informa:

a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo: Viale Carso, 12 - Roma (00195) / e-mail: info@biabrokers.com
pec: biabrok@utgpec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass - Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale 21- 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c) che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

d) che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 e-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

SEZIONE I

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. L'attività del broker B.I.A. Srl viene svolta su incarico del cliente
- b. Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) in quanto i prodotti offerti sono emessi dall'Agenzia di Chiavari - Corso Garibaldi 32, 16043 Chiavari GE, iscritta al RUI al n. A000187117, in data 25.5.2007, sez. A - dell'Impresa Allianz SpA, Milano.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker B.I.A. Srl dichiara che:

- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- non vi sono altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119- bis, comma 7, del Codice.

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker B.I.A. Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da una commissione inclusa nel premio assicurativo.

SEZIONE IV

Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker B.I.A. Srl dichiara che:

- a. ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:



- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto, il rischio è collocato come segue:

- con l'Impresa Allianz SpA, Milano,
- con autorizzazione ex art. 118 Codice (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente).



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:

ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker:

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;



- è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Roma, 18.10.2021

B.I.A. Srl
Brokeraggio Italiano Assicurativo

Per ricevuta degli Allegati 3, 4 e 4 ter

Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani
Il Presidente

CASSA ASSISTENZA MUTUA
PSICOLOGI ITALIANI

Dott. Aldo Calderone